

AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "VALLE DEL CHIAMPO"

REGOLAMENTO PER IL RICALCOLO DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE DA FATTURARE IN CASO DI OCCASIONALI ED ACCERTATE PERDITE ACCIDENTALI



Acque del Chiampo s.p.a.
Servizio Idrico Integrato

Art. 1- Glossario

Nel testo che segue, si intendono per:

- **Gestore del Servizio Idrico Integrato**, la società incaricata dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Valle del Chiampo" della erogazione del servizio di acquedotto, fognatura e depurazione (servizio idrico integrato), nonché della gestione delle infrastrutture – reti e impianti – ad esso dedicate;
- **Utente**, il titolare beneficiario del Servizio Idrico Integrato e, in particolare, del servizio di fornitura dell'acqua potabile;
- **Utenza Singola**, l'Utenza di una sola Unità Immobiliare, avente un unico Utente ed un unico contratto di fornitura;
- **Utenza Multipla**, l'Utenza univoca con più Unità Immobiliari singole aventi un unico contratto di fornitura d'acqua potabile, eventualmente con contatori interni individuali necessari per la divisione pro-quota del consumo;
- **Danno**, il verificarsi di un fatto avente implicazioni economiche negative, quale può essere la prolungata fuoriuscita d'acqua potabile non visibile o rilevabile, per effetto della rottura di tubazioni interrate o fatti similari;
- **Perdite non visibili**, la fuoriuscita d'acqua potabile, non immediatamente riscontrabile in modo diretto, prodottasi per fatto accidentale o fortuito a valle del contatore dell'Utenza considerata;
- **Iniziativa**, la proposta del Gestore del Servizio Idrico Integrato rivolta agli Utenti normata col presente Regolamento.

Art. 2 – Descrizione dell'iniziativa

Con il presente Regolamento, vengono disciplinate le circostanze e le conseguenze connesse al rischio di perdite d'acqua potabile, con possibilità di accedere all'eventuale ricalcolo del consumo fatturato in caso di reali e prolungate perdite non immediatamente riscontrabili in modo diretto, prodottesi per un fatto accidentale o fortuito a valle del contatore dell'Utenza considerata, che potrebbero determinare un elevato costo aggiuntivo a carico dell'Utente.

Art. 3 – Utenze interessate

Le Utenze interessate dal presente Regolamento sono tutte quelle ubicate presso i comuni dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Valle del Chiampo".

Art. 4 – Possibili Utenti beneficiari

Ad ogni effetto e conseguenza al presente atto, per beneficiari devono intendersi esclusivamente gli Utenti che abbiano in corso un regolare contratto di fornitura di acqua potabile con il Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Art. 5 – Adesione all'iniziativa

Per aderire all'iniziativa e poter beneficiare del servizio disciplinato con il presente, l'Utente è tenuto a versare al Gestore del Servizio Idrico Integrato l'importo annualmente stabilito dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Valle del Chiampo" per ciascuna utenza. Tale importo verrà addebitato direttamente in bolletta.

L'adesione all'iniziativa ed al servizio proposto, si intendono quindi tacitamente accettate dall'Utente, anche per le successive bollettazioni, fintanto che non intervenga una Sua espressa rinuncia dichiarata secondo le modalità di cui al presente Regolamento.

Art. 6 – Individuazione delle perdite non visibili

La perdita deve avvenire in una qualsiasi parte dell'impianto idrico a valle del contatore, in ogni caso non visibile né rilevabile esternamente in modo diretto ed evidente. La conseguente fuoriuscita d'acqua deriva pertanto da un fatto assolutamente involontario ed è causale, prolungata, accidentale, fortuita.

Art. 7 – Prevenzione

Al fine di limitare le conseguenze negative di possibili rotture ad impianti idrici, il Gestore del Servizio Idrico Integrato si impegna ad eseguire una lettura annuale del contatore.

Art. 8 – Obbligazioni a carico dell'Utente che aderisce all'iniziativa

Nel caso in cui l'Utente dovesse riscontrare personalmente, ovvero su segnalazione del Gestore del Servizio Idrico Integrato, l'esistenza di una possibile perdita nel proprio impianto provvederà immediatamente:

- 1- Informare il Gestore del Servizio Idrico Integrato, qualora sia l'Utente a ravvisare il danno;
- 2- A chiamare un tecnico idraulico di fiducia abilitato e iscritto alla Camera di Commercio, affinché provveda al sopralluogo dell'impianto interno ed alla ricerca, individuazione e riparazione della perdita;
- 3- A predisporre un'adeguata documentazione fotografica comprovante l'esistenza delle circostanze che hanno generato il danno;
- 4- Ad eseguire la riparazione;
- 5- Alla lettura e trascrizione dei dati desunti dal contatore;
- 6- Alla comunicazione scritta al Gestore del Servizio Idrico Integrato dell'avvenuta riparazione. Ad intervento ultimato e comunque entro e non oltre un mese dall'avvenuta rilevazione del danno, pena la decadenza del beneficio, l'Utente dovrà produrre al Gestore del Servizio Idrico Integrato:
 - a- La copia delle fatture rilasciate dai tecnici e dalle ditte che hanno condotto gli accertamenti tecnici, le verifiche e la riparazione;
 - b- La documentazione fotografica ed una breve descrizione dell'intervento eseguito e degli accorgimenti adottati per evitare il ripetersi del danno;
 - c- Le letture del contatore riferite alle date immediatamente prima e dopo la riparazione del danno.

Art. 9 - Adempimenti a carico del Gestore del Servizio Idrico Integrato nei confronti degli Utenti che aderiscono all'iniziativa

Ad avvenuta acquisizione della documentazione trasmessa, il Gestore del Servizio Idrico Integrato ne verificherà l'idoneità e la completezza, eventualmente mediante accertamenti tecnici presso l'Utente che renderà accessibili gli impianti interni durante e dopo i lavori di riparazione.

Nel caso in cui il danno integri effettivamente la fattispecie prevista dal presente Regolamento, il Gestore del Servizio Idrico Integrato provvederà immediatamente al ricalcolo del consumo da fatturare, secondo i principi ed i limiti di cui ai successivi articoli.

Art. 10 – Condizione per l'applicazione dei benefici

Per usufruire dei benefici previsti dall'iniziativa, la quantità di acqua potabile fuoriuscita a causa della perdita dovrà essere stata comunque superiore alla media dei consumi accertati e fatturati dall'Utente in condizioni di normalità per uno stesso periodo temporale, con un minimo di 50 (cinquanta) mc. in più del consumo storico per ogni Utenza.

Art. 11 – Ricalcolo della quantità d'acqua da fatturare

Nel caso in cui l'accertato maggiore consumo dipendesse effettivamente da perdite accidentali e prolungate, il Gestore del Servizio Idrico Integrato provvederà al ricalcolo della quantità d'acqua da fatturare nel periodo di riferimento.

In bolletta sarà addebitata una quantità di metri cubi pari al consumo storico accertato nell'ultima bolletta emessa con consumo reale antecedente a quello in cui si è registrata la perdita.

Art. 12 – Limiti dell’iniziativa

Il limite economico dell’iniziativa previsto dal Gestore del Servizio Idrico Integrato, per danno e per ciascuna utenza, è pari a € 5.000,00. Oltre a questo limite, il maggior consumo, resterà a carico dell’Utente.

Il numero massimo di danni che possono rientrare nell’iniziativa, per anno e per ciascuna utenza, è pari a 1 (uno).

Art. 13 – Esclusioni

Sono escluse dalla possibilità di ricalcolo le perdite e i consumi derivanti da:

- non perfetto funzionamento dei rubinetti, delle autoclavi, dei dispositivi delle vasche di riserva e di accumulo;
- guasti conseguenti a dolo o colpa grave dell’Utente o di terzi;
- fuoriuscite d’acqua avvenute e già rilevate in data anteriore al 1° gennaio 2009.

Art. 14 – Modalità operative per rinunciare ad adesione all’iniziativa

Nel caso in cui l’Utente non intendesse aderire all’iniziativa, comunicherà per iscritto, oppure rivolgendosi direttamente alla sede del Gestore del Servizio Idrico Integrato, la sua decisione in merito.

A tutela delle scelte dell’Utente, non sono ammesse le comunicazioni telefoniche.

Nel caso di cui al precedente comma 1, la revoca all’adesione avrà validità dal periodo di bollettazione successivo (in caso di nuova Utenza, da subito), depennando detto Utente dall’elenco dei possibili beneficiari e non fatturando ulteriormente il relativo corrispettivo.

Art. 15 – Conseguenze della rinuncia di adesione all’iniziativa

Dal periodo di bollettazione successiva alla data di ricevimento della comunicazione di rinuncia ad aderire all’iniziativa, la complessiva spesa derivante dal maggior consumo anche se accidentalmente provocato da perdite non visibili, fortuite e prolungate sarà interamente esposta in bolletta e dovrà essere totalmente pagata da parte dell’Utente.

Art. 16 – Entrata in vigore

Per tutto quanto non espressamente previsto con il presente atto, si fa espresso rinvio ai vigenti Regolamenti in materia e, segnatamente, al “Regolamento per il Servizio di somministrazione dell’acqua potabile”.

Le disposizioni di cui al presente regolamento hanno efficacia a decorrere dalla data della relativa approvazione da parte dell’Assemblea dell’Autorità Territoriale Ottimale “Valle del Chiampo”.